

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTASSIEVE E IL
SOGGETTO _____ PER
LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “IL GIUNCHETO”
NELLA FRAZ. SANTA BRIGIDA AI SENSI DEL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: CRITERI GENERALI,
OBIETTIVI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO APPROVATO CON
DELIBERAZIONE C.C. N. 30 DEL 31/03/2009 E SS.MM.II.

§

L’anno 2021 (duemilaventuno), addì __ (_____) del mese di _____
in una sala del Palazzo Comunale di Pontassieve

FRA

Il COMUNE DI PONTASSIEVE (C.F. 01011320486), in persona del
Responsabile del Settore 6 – Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e
Protezione Civile, Arch. Stefania Sassolini, C.F. SSSSFN82R57F656V, la
quale interviene nel presente atto ai sensi del comma 3, lett. c), dell’art. 107
del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000, nella sua qualità di
Responsabile del Settore 6 – Lavori Pubblici e Protezione Civile e
Patrimonio e Sicurezza del Comune di Pontassieve, nel seguito del presente
atto definito anche come “Comune” o “Amministrazione Comunale” o
“Ente Locale”

E

L’Operatore Economico _____,
aggiudicatario della procedura di selezione pubblica di affidamento

dell'impianto sportivo denominato "Il Giuncheto", sito in via del Cimitero nella fraz. di Santa Brigida, come risulta da Determinazione n. ____ del _____, nella persona del Presidente Sig./Sig.ra _____ nato/a il __/__/____, nel seguito del presente atto definito anche come "Affidatario" o "Gestore", si approvano le seguenti disposizioni:

ART. 1 - INDIVIDUAZIONE DELL'IMPIANTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune di Pontassieve affida per le proprie finalità sportive e sociali a _____, che accetta, la gestione dell'impianto sportivo denominata "Il Giuncheto", struttura sportiva, sita in via del Cimitero nella fraz. di Santa Brigida che comprende:

- Campo da calcio;
- Campo da calcetto;
- Spogliatoi, ufficio e locali accessori;
- Cucina, preparazione cibi;
- Chiosco bar;
- Prefabbricato;
- Box biglietteria;
- Pozzo/deposito acquedotto;

Come risulta dall'allegata "*Planimetria generale dell'impianto sportivo*" (ALL. A).

La durata della Convenzione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento in oggetto, **sarà di anni 4 (quattro)**, a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al termine individuato in data __/__/____, rinnovabili, una sola volta,

per un totale di anni 8 (otto), con specifico provvedimento.

L’Affidatario, farà uso dell’impianto e delle annesse attrezzature conformemente a quanto previsto dall’art.14 del Regolamento in oggetto che l’affidatario dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE CONSISTENZA IMPIANTO

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, vengono fatti risultare da un apposito verbale redatto in contraddittorio tra incaricati rappresentanti delle parti; detto verbale viene allegato al presente atto (**ALL. B**).

Analogo verbale sarà redatto al termine del rapporto contrattuale.

ART. 3 - MODALITÀ E LIMITI DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

L’impianto sportivo “Il Giuncheto” viene affidato al soggetto _____, per l'esercizio dell’attività sportiva di cui al progetto di gestione presentato in sede di procedura di selezione e nel rispetto delle finalità di cui all’art. 8 del Regolamento in oggetto.

L’Affidatario, in forza della presente Convenzione, dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le prescrizioni ivi previste.

Ogni diverso uso comporterà la decadenza dell’affidamento e il recupero dei danni diretti patiti e patendi dall’Amministrazione Comunale.

L’Affidatario si assume la responsabilità civile e patrimoniale per danni a persone e cose che dall'uso dei locali e delle attrezzature possa derivare, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, sollevando, inoltre, l’Amministrazione da ogni responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni di opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra

l’Affidatario e i terzi.

L’Affidatario risponderà dei danni che possono essere causati dall'uso sia ai locali sia alle attrezzature ivi esistenti, sulla base degli accertamenti che verranno effettuati tra le parti.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ E UTILIZZO SPAZI

L’Affidatario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi dell'impianto, è tenuta al rispetto delle norme contenute all’art. 7 del Regolamento in oggetto.

L’Affidatario dovrà presentare, annualmente e/o a richiesta, il calendario delle attività e degli eventi programmati all’interno degli spazi, in modo da conciliare eventuali richieste di disponibilità da parte dell’Amministrazione Comunale per eventi a carattere ricreativo e sociale di interesse pubblico, preventivamente concordati con l’Affidatario.

In caso di necessità di carattere sportivo, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, con modalità concordate con l’Affidatario, l’impianto dovrà essere messo a disposizione di altri soggetti del territorio comunale, aventi i requisiti di cui al Regolamento in oggetto.

ART. 5 - GARANZIE ASSICURATIVE

L’Affidatario si assume le responsabilità di cui all’art. 19 del Regolamento in oggetto.

A tale scopo l’Affidatario ha stipulato le seguenti polizze assicurative per la copertura dei rischi sotto indicati:

- **Polizza assicurativa n.** _____ , sottoscritta con _____ ,
Agenzia di _____ , Via _____ ,

cod. Agenzia _____ , con decorrenza dal __/__/__ al
__/__/__ e tacita proroga del contratto di polizza per **RCT Massimale**
€ _____, (Euro _____/__) per ogni
sinistro, € _____, (Euro _____/__) per ogni
persona, € _____, (Euro _____/__) per ogni
cosa (capitale, interessi e spese) per tutti i danni, dei quali esso sia tenuto a
rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni
materiali e/o danni corporali involontariamente cagionati a terzi, in
relazione all'attività di conduzione e gestione del complesso sportivo di cui
alla presente Convenzione.

- **Polizza assicurativa n.** _____ , sottoscritta con _____ ,
sede di _____ , codice _____ , Via
_____, con decorrenza dal __/__/__ al __/__/__
e tacita proroga del contratto per **INCENDI - Massimale fabbricato**
€ _____, (Euro _____/__), relativamente
all'immobile e le attrezzature fisse e mobili esistenti come da verbale di
consistenza.

Copia di detti contratti assicurativi, vengono depositati anche presso il
Comune di Pontassieve all'Ufficio Sport.

ART. 6 –ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento in oggetto, all'Affidatario è
consentito, nell'ambito dell'impianto sportivo:

- a) il diritto di esclusiva sulla pubblicità non rivolta all'esterno;
- b) l'esercizio di bar e ristoro, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;

	La gestione di tali attività deve essere svolta nel rispetto della normativa vigente per i relativi settori.	
	Ogni onere, responsabilità e ogni provento sono a carico ed a favore dell’Affidatario, il quale dovrà altresì, provvedere alle autorizzazioni /SCIA necessarie.	
	ART. 7 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO	
	Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente Convenzione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.	
	Gli interventi di cui al capoverso precedente dovranno essere eseguiti da imprese aventi i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	
	In caso di esecuzione di lavori non autorizzati, è fatto obbligo all’Affidatario del ripristino dei manufatti e dei luoghi della situazione originaria.	
	L’Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della presente Convenzione.	
	ART. 8 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E DIRITTO DI REVOCA DA PARTE DEL COMUNE	
	Qualora l’Affidatario venisse meno agli obblighi assunti con la presente Convenzione, dopo un primo sollecito orale ed una diffida scritta, la stessa si intenderà risolta per inadempimento di pieno diritto ai sensi dell’art.15	
	6	

del Regolamento in oggetto. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni che si riscontrassero.

Qualora l'Affidatario intenda recedere dalla presente Convezione prima della scadenza, deve darne preavviso di mesi 6 (sei).

ART. 9 - INDISPONIBILITÀ TOTALE O PARZIALE DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

In qualunque momento, il Comune di Pontassieve, con preavviso di giorni 30 (trenta), da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, potrà apportare all'impianto, direttamente o da parte di terzi autorizzati, tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuni e necessari.

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potranno essere richiesti dall'Affidatario all'Amministrazione Comunale. In tal caso, l'Amministrazione potrà trovare soluzioni alternative su altri impianti comunali con l'applicazione delle tariffe vigenti.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO/GESTORE

La gestione dell'impianto comporterà per l'affidatario l'assunzione dei seguenti obblighi:

a) Ordinaria manutenzione;

b) Apertura, chiusura e conduzione dell'impianto, anche durante gli orari in cui il complesso sportivo sarà utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati;

c) Custodia e pulizia dell'impianto, degli impianti tecnici, delle attrezzature,

	dei materiali in esso esistenti o che vi saranno collocati;	
	d) Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con un proprio Responsabile (RSPP), in riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008;	
	e) Obbligo di conservare copia dei certificati di conformità degli impianti tecnologici e delle relative autorizzazioni.	
	Eventuali periodi di chiusura dovute a cause non imputabili al Comune, o provocati da eventi terzi e/o legate alla pandemia da Covid-19 in atto, non saranno oggetto di indennizzo.	
	ART. 11 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO	
	L'ordinaria manutenzione dell'impianto sportivo è un obbligo dell'Affidatario come indicato nel precedente articolo alle lettere a) e c).	
	ART. 12 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
	Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i lavori di manutenzione straordinaria, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attivazione degli interventi manutentivi previsti e oggetto della presente convenzione.	
	Il Comune può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza dell'Affidatario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine l'Amministrazione diffida l'Affidatario ad eseguire i lavori entro un determinato termine. In caso di inadempienza reiterata da parte del Gestore, l'Amministrazione disporrà la revoca dell'affidamento.	
	ART. 13 - CONTROLLI	
	Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, è fatto obbligo all'Affidatario di fornire all'Ufficio Sport un rendiconto della	
	8	

gestione, ai sensi del Regolamento in oggetto, e una relazione annuale sulla conduzione e sullo stato dell'impianto relativa alla manutenzione ordinaria. Tali documenti dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale entro il 30 Giugno di ogni anno.

Il Comune di Pontassieve potrà effettuare in qualsiasi momento, a mezzo dei propri funzionari, verifiche all'impianto, onde accertare l'esatta osservanza e degli obblighi sottoscritti con diritto, inoltre, di ispezione dei documenti contabili riguardanti la corretta applicazione delle norme della presente Convenzione.

ART. 14 – UTENZE E OMOLOGAZIONI

Le utenze relative ai consumi di acqua, di energia elettrica e di riscaldamento sono a carico dell'Affidatario il quale dovrà attivare le rispettive procedure di volturazione entro il termine massimo di mesi 2 (due) dalla stipulazione della presente Convenzione.

Le spese di omologazione del campo di calcio richiesta dal CRT Toscana sono a carico dell'Affidatario.

ART. 15 – CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE

L'Amministrazione Comunale si impegna ad erogare un contributo annuo pari a **€ 18.000,00 (diciottomila/00)**, entro il mese di giugno di ciascun anno, a seguito di presentazione di specifica richiesta nella quale dovrà essere indicato il conto corrente dedicato all'incasso, al fine di poter assolvere, relativamente ai pagamenti pattuiti, agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010.

Per il primo anno di affidamento, il contributo verrà quantificato in dodicesimi e sarà calcolato dal mese successivo all'effettiva volturazione delle utenze attive nell'impianto sportivo oggetto della presente Convenzione.

ART. 16 - CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

L'Amministrazione Comunale si impegna ad erogare un contributo straordinario *una tantum* al momento della stipulazione della presente Convenzione, pari a **€ 25.000,00 (venticinquemila/00)**. Tale contributo è destinato a finanziare gli interventi di manutenzione straordinaria, da realizzare, a carico dell'affidatario, descritti all'interno della “*Relazione sugli interventi di manutenzione straordinaria relativi al contributo economico straordinario*” (ALL. C), parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

I suddetti interventi dovranno essere realizzati a regola d'arte con relative certificazioni, entro il 31 dicembre 2022, pena la restituzione del contributo stesso.

ART. 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario si assume, a pena di nullità assoluta, tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010, così come modificata dal DL 12/11/2010 n.187.

ART. 18 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Si conviene e si stipula la seguente causa risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., in ossequio all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010. La presente Convenzione si intende automaticamente risolta, oltre che per le

motivazioni già indicate nella presente e negli altri atti di procedura di selezione pubblica di affidamento richiamati, qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. e comunque in caso di mancato utilizzo di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 19 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto, si applicano tutte le condizioni previste nei documenti di procedura di selezione pubblica di affidamento e nel vigente *Regolamento comunale per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali: criteri generali, obiettivi e modalità di affidamento.*

ART. 20 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese inerenti, conseguenti e dipendenti dalla presente Convenzione (bolli), nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico dell’Affidatario che se le assume, senza diritto di rivalsa.

ART. 21 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

La presente scrittura privata sarà registrabile, in caso d’uso, a tariffa fissa, ai sensi del D.P.R. 131/1986, artt. 5 e 40, a richiesta di una delle parti.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 6 – LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Arch. Stefania Sassolini

PER L’AFFIDATARIO/IL GESTORE
